

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

RICORRONO IN APPELLO

I Signori Dottori:

1. **Al Mansour Romina**, nata a Roma il 14/09/1983 e residente in (00052) Cerveteri (Rm), alla Via Carlo Cavalieri n°13, c.f. LMNRMN83P54H501N;
2. **Attinà Antonio Massimo**, nato a (89020) Sinopoli (Rc) il 28/07/1973 ivi residente, in Via Roma n° 9, c.f. TTNNNM73L28I753Y;
3. **Avallone Valentina**, nata a Napoli il 25/08/1986 e residente in (67100) L'Aquila, alla Via Luigi Sturzo n° 3, c.f. VLLVNT86M65F839N;
4. **Biancofiore Silvia**, nata a Francavilla Fontana (Br) il 02/09/1993 e residente in (72017) Ostuni (Br), alla Via Diaz n° 37, c.f. BNCSLV93P42D761T;
5. **Buzzone Valentina**, nata a Nicosia (En) il 25/11/1984 ed ivi residente, alla Via Belviso n° 134, 94014, c.f. BZZVNT84S65F892S;
6. **Calabrò Erica**, nata a Reggio Calabria il 15/01/1982 e residente in (23900) Lecco, alla Via Gradisca n° 13, c.f. CLBRCE82A55H224B;
7. **Capuano Elena**, nata a Roma il 05/02/1980 e residente in (00715) Roma, alla Via dei Quintili n° 225B, c.f. CPNLNE80B45H501B;
8. **Caradonna Elisabetta**, nata a Palermo il 18/02/1988 ed ivi residente, alla Via Biagio Petrocelli N° 11/B, 90142, c.f. CRDLBT88B58G273F;
9. **Carapezza Laura**, nata a Avola (SR) il 20/12/1989 e residente in (93014) Mussomeli (CL) alla Via Genova n° 17, c.f. CRPLRA89T60A522J;
10. **Castriota Luigi**, nato a Roma (Rm) il 23/12/1966 e residente in Roma (Rm) alla Via Luigi Capuana N° 94, 00137, c.f. CSTLGU66T23H501R;
11. **Catalano Mara Letizia**, nata a Cosenza (Cs) il 06/08/1981 e residente in Canosa di Puglia (Bt) alla Via Doge Leonardo Loredano N° 7, 76012, c.f. CTLMLT81M46D086R;
12. **Cicchetti Fabio Angelo**, nato a Catania (Ct) il 30/03/1976 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Marettimo N° 7, 95030, c.f. CCCFNG76C30C351L;
13. **Corrado Pierluigi**, nato a Battipaglia (Sa) il 17/06/1980 e residente in Rocca

- Priora (Rm) alla Via Tevere N° 38, 00079, c.f. CRRPLG80H17A717O;
14. **Cossu Diego**, nato a Carbonia (Su) il 05/09/1986 e residente in Sant'Antioco (Su) alla Via Tratalias n° 157, 09017, c.f. CSSDGI86P05B745H;
 15. **Costa Salvatore**, nato a Messina (Me) il 28/12/1992 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), alla Via Dante Alighieri N° 81, 98051, c.f. CSTSVT92T28F158P;
 16. **D'Avino Oscar**, nato a Napoli (Na) il 26/01/1991 e residente in Salerno (Sa), alla Piazza Onofrio Coppola N° 2, 84126, c.f. DVNSCR91A26F839U;
 17. **D'Andrea Fabrizio**, nato ad Avezzano (Aq) il 15/06/1987 ed ivi residente, alla Via A. Gramsci N° 26, 67051, c.f. DNDFRZ87H15A515T;
 18. **Daniele Domenico**, nato a Foggia (Fg) il 21/08/1967 ed ivi residente, alla Via Carlo Ciampitti n° 103, 71121, c.f. DNLDNC67M21D643Q;
 19. **Danza Francesca**, nata a San Cesario di Lecce (Le) il 01/04/1987 e residente in San Donato di Lecce (Le) alla Via Redipuglia N° 28, 73010, c.f. DNZFNC87D41H793R;
 20. **Desogus Silvia**, nata a Sassari (Ss) il 16/01/1981 e residente a Sassari (Ss) al Viale Sicilia N° 44, 07100, c.f. DSGSLV81A56I452V;
 21. **Di Sabatino Ilaria**, nata a Pescara (Pe) il 08/03/1984 e residente in San Giovanni Teatino (Ch) alla Via Puccini N° 55, 66020, c.f. DSBLRI84C48G482B;
 22. **Durante Adriano**, nato a Praga (Cecoslovacchia) il 28/06/1975 e residente a Roma (Rm), in Via B. Cristofori, n. 55, 00146, c.f. DRNDRN75H28Z105K;
 23. **Fazio Antonino**, nato a Messina (Me) il 09/03/1988 e residente in Furnari (Me) alla Via IV San Nicolò N° 3, 98054, c.f. FZANNN88C09F158L;
 24. **Ferraroni Valeria**, nata a Carpi (Mo) il 11/02/1987 e residente in Roma (Rm), al Viale A. Ciamarra N° 22, 00173, c.f. FRRVLR87B51B819X;
 25. **Ferri Valentina**, nata a Roma (Rm) il 14/11/1976 ed ivi residente, alla Via Enrico Rostagno N° 23, 00135, c.f. FRRVNT76S54H501L;
 26. **Fiorini Eva**, nata a Veroli (Fr) il 16/11/1973 ed ivi residente, alla C.da Scattaruggini N° 95/b, 03029, c.f. FRNVEA73S56L780N;

27. **Fontana Angela**, nata a Tivoli (Rm) il 09/12/1995 ed ivi residente, alla Via Rodolfo Andreoli n° 1, 00019, c.f. FNTNGL95T49L182M;
28. **Francocci Stefano**, nato a Frascati (Rm) il 18/05/1966 e residente in Viterbo (Vt) alla Via Carlo Pisacane N° 12, 01100, c.f. FRNSFN66E18D773W;
29. **Gerbasi Pasquale**, nato a Cosenza (Cs) il 03/01/1987 e residente in Spezzano Albanese (Cs), alla Via Irene Castriota n° 25, 87019, c.f. GRBPQL87A03D086V;
30. **Gernini Silvia**, nata a Roma (Rm) il 03/10/1979 ed ivi residente, alla Via Dei Levii N° 39, 00174, c.f. GRNSLV79R43H501E;
31. **Hodo Sonila**, nata a Berat (Albania) il 11/04/1980 e residente in Giulianova (Te) alla Via Sardegna N° 34, 64021, c.f. HDOSNL80D51Z100H;
32. **Lazzaro Carmelo**, nato ad Agrigento (Ag) il 16/06/1973 e residente in Porto Empedocle (Ag) alla Via Anna Magnani N° 3, 92014, c.f. LZZCML73H16A089K;
33. **Legnazzi Francesca**, nata a Palermo (Pa) il 14/08/1982 e residente in Palermo (Pa) alla Via Arturo Toscanini N° 2, 90144, c.f. LGNFNC82M54G273F;
34. **Leonelli Giacomo Leonello**, nato ad Assisi (Pg) il 18.08.1979 e residente in Perugia, alla Via Gigliarelli n. 139, 06124, c.f. LNLGML79M18A475T;
35. **Lioy Fabio**, nato ad Avellino (Av) il 11/07/1983 e residente in Monteforte Irpino (Av) alla Via Taverna Campanile N° 204, 83024, c.f. LYIFBA83L11A509J;
36. **Maggio Simona**, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 10/08/1975 e residente in Squinzano (Le) alla Via Nanni N° 43, 73018, c.f. MGGSMN75M50I119I;
37. **Mariani Gaia**, nata a San Felice a Cancelli (Ce) il 02/09/1991 e residente in San Nicola la Strada (Ce), alla Via Giovanni XXIII N° 21, 81020, c.f. MRNGAI91P42H834M;
38. **Marotta Angelo**, nato a San Severo (FG) il 24.10.1988, c.f. MRTNGL88R24I158K ed ivi residente, in Via Rodi n° 6 – 71016;
39. **Massaro Antonio**, nato a Caserta (Ce) il 27/09/1986 e residente in (20028) San Vittore Olona (Mi) alla Via S.G. Bosco n. 7, c.f. MSSNTN86P27B963O;
40. **Olivieri Patrizio**, nato a Roma il 12/12/1977 e residente in (00148) Roma, alla Via Emilio Nazzani n° 9, c.f. LVRPRZ77T12H501P;

41. **Passalacqua Laura**, nata a Palermo (Pa) il 04/06/1982 e residente in Sesto Calende (Va) alla Via Valle Perosa N° 10/d, 21018, c.f. PSSLRA82H44G273Y;
42. **Piras Veronica**, nata a Villanova Tulo (Su) il 01/12/1984 e residente in Roma (Rm) alla Via Diego Angeli N° 8, 00159, PRSVNC84T41L992G;
43. **Pischedda Lucia**, nata a Cagliari (Ca) il 21/06/1982 ed ivi residente, alla Via Piemonte N°11, 09127, c.f. PSCLCU82H61B354Y;
44. **Porcelli Michele**, nato a Bari il 06.11.1978 e residente a Molfetta alla Via Tenente Paolo Poli 14, c.f. PRCMHL78S06A662N;
45. **Potenza Michele**, nato a Potenza (Pz) il 24/05/1982 e residente in Pietragalla (Pz) alla Via San Demetrio N° 3, 85016, c.f. PTNMHL82E24G942D;
46. **Prestipino Claudia**, nata a Messina (Me) il 17/12/1984 ed ivi residente, al Viale Regina Elena N° 121, 98121, c.f. PRSCLD84T57F158Z;
47. **Pusceddu Carla**, nata a Roma (Rm) il 30/03/1973 e residente in Palombara Sabina (Rm) alla Via Montecavallo N° 128, 00018, c.f. PSCCRL73C70H501W;
48. **Ranaldi Andrea**, c.f. RNLNDR90E09A515K, nato ad Avezzano (Aq) il 09.05.1990 ed ivi residente, alla Via Ugo Maria Palanza 34;
49. **Rapolla Morena**, nata a Potenza (Pz) il 04/01/1975 e residente in Potenza (Pz) alla Via Tirreno N° 36, 85100, c.f. RPLMRN75A44G942C;
50. **Romancino Serena Anna**, nata a Catania (Ct) il 11/06/1980 e residente in Aci Castello (Ct) alla Via Firenze N° 109/F, 95021, c.f. RMNSNN80H51C351Q;
51. **Romano Mario**, nato a Roma (Rm) il 15/11/1963 ed ivi residente, alla Via Crisostomo Salistri N° 4, 00147, c.f. RMNMRA63S15H501U;
52. **Rossi Roberto**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1976 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Dante N° 7, 80027, c.f. RSSRRT76D12F839K;
53. **Ruggieri Luca**, nato a Benevento (Bn) il 27/03/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Ennio Bonifazi n° 6, 00167, c.f. RGGLCU79C27A783R;
54. **Ruotolo Emanuele**, nato a Bari (Ba) il 18/09/1979 e residente in Roma (Rm), in Largo Leo Longanesi N° 9, Sc. D, int. 26, 00142, c.f. RTLMNL79P18A662T;
55. **Russo Rudy**, nato a Benevento (Bn) il 28/08/87 e residente in Avellino (Av) alla

- Via G. Basile N° 4, c.f. RSSRDY87M28A783B;
56. **Sabia Francesca**, nata ad Oppido Mamertina (Rc) il 19/10/1981 e residente in Villaricca (Na) al Corso Europa N° 372, 80010, c.f. SBAFNC81R59G082L;
57. **Saggiomo Michele Francesco**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1977 e residente in Pozzuoli (Na), alla Via Solfatara N° 49, 80078, c.f. SGGMHL77D12F839C;
58. **Salerno Giuseppe**, nato a Bisacquino (Pa) il 20/02/1974 ed ivi residente, alla Via Baiocco N° 3, 90032, c.f. SLRGPP74B20A882H;
59. **Salvaggio Sergio**, nato a Catania (Ct) il 10/06/1987 e residente in Villarosa (En) alla Via Deodato N° 4, 94010, c.f. SLVSRG87H10C351U;
60. **Sapia Raffaella**, nata a Torino (To) il 17/07/1967 e residente in Palermo (Pa) alla Via Ciaculli 278/B, 90121, c.f. SPARFL67L57L219Z;
61. **Scarmato Rossella**, nata a Vibo Valentia (Vv) il 08/03/1978 ed ivi residente, alla Via Don Mellano N° 8, 89900, c.f. SCRRL78C48F537X;
62. **Spaziani Sara**, nata a Roma (Rm) il 30/03/80 e residente in Ardea (Rm) al Viale Colle Romito N° 302, 00040, c.f. SPZSRA80C70H501Y;
63. **Stompanato Rosa**, nata ad Acerra (Na) il 31/01/1975 ed ivi residente alla Via A. De Gasperi N° 103, 80011, c.f. STMRSO75A71A024E;
64. **Tonanzi Fabrizia**, nata a Roma (Rm) il 14/05/1984 ed ivi residente, alla Via Alessandro Castelli, 27, 00155, c.f. TNNFRZ84E54H501V;
65. **Trapani Lorenzo**, nato a Catanzaro (Cz) il 10/07/1985 e residente in Catanzaro (Cz) alla Via Monte Botte Donato N° 13, 88100, c.f. TRPLNZ85L10C352J;
66. **Trombetta Giuseppina**, nata a Catania (Ct) il 21/09/1974 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Luigi Rizzo N° 5, 95030, TRMGPP74P61C351N;
67. **Vaccaro Morena**, nata ad Agrigento (Ag) il 09/06/1980 e residente in Favara (Ag) alla Via Valentino Mazzola N° 14, 92026, VCCMRN80H49A089L;
68. **Valenti Luigi**, nato a Catania (Ct) il 21/12/1978 e residente in Roma (Rm) alla Via Ferdinando Bassi N°11, 00171, c.f. VLNLGU78T21C351M;
69. **Vartuli Maria Verdiana**, nata a Soriano Calabro (Vv) il 21/05/90 e residente in Acquaro (Vv) alla Via Rosmini, III Trav., N° 16, 89832, c.f.

VRTMVR90E61I854B;

70. **Volpe Federica**, nata a Foggia (FG) il 14.01.1984, ed ivi residente, al Viale Europa N° 32, 71122, c.f. VLPFRC84A54D643C;

71. **Volzone Giuseppe**, nato a Napoli (Na) il 30/08/1971 e residente in Anacapri (Na) alla Via Capodimonte N° 46, 80071, c.f. VLZGPP71M30F839A;

tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali che si producono, dall'Avv. Donatello Genovese del Foro di Potenza (C.F. GNV DTL 64B16 G942H; PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; tel.-fax 0971-22924 - cell. 338-4049412) ed elettivamente domiciliati presso il predetto domicilio digitale, nonché, occorrendo, presso il suo studio, in Potenza, alla Via Mazzini n. 23/A,

C O N T R O

- **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

E NEI CONFRONTI DI

- **Francesca Maffei, Alessio Orlandini, Claudia Sanna e Lorenzo Trinci**, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Francesca Di Napoli;
- **Roberto Maria Caccia**, non costituito in giudizio;
- **Alessandra Marotta, Bruna Grasso, Grazia Vella, Andrea Alerio, Enrico**

Rotondo, Roberta Maria Gravagno, Graziana Guerriero, Rosario Graziano Basile, Valentina La Rosa, Francesco Nardi, Diana Crudo, Emilio Benedetto Randazzo, Giovanni Antonio Puliga, Alessandra Tocco, Claudia Rinaldi, Dario Frascòn, Valeria Conidi, Guido Cannas, Giovanni De Feo, Riccardo Ottavi, Valentina Moretti, Enrico Monaco, Franco De Luca, Luigi Carbone, Edoardo L'Occaso, Amelia De Maria, Roberta Vittorio, Mario Urso, Carmelo Lia, Domenico Dell'Omo, Giuseppe Iodice, Carmen Enina Fatica, Chiara Commisso, Giorgia Balletti, Gaetano Campisi, Marta Ferrentino e Andrea Pagliai, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ferretti e Ezio Maria Zuppari;

- **Manuela Andreoli, Marta Bigelli, Dario Calonzi, Elena Littoria Corradi, Antonella Croce, Giorgia Di Cillo, Germana Granata e Giacomo Guarrera, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Di Veroli;**
- **Natale Bacino, Gianluca Ciafrè, Daniele De Somma, Rosaria Fragni, Maria Chiara Rosa e Dario Sidari, rappresentati e difesi dall'avvocato Alvise Vergerio Di Cesana,**

PER LA RIFORMA

PREVIE MISURE CAUTELARI

della sentenza n. 17131/2025 del 7-10-2025 del TAR del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, resa *inter partes* e notificata in data 3-11-2025 ad istanza di Marotta Alessandra ed altri, che ha respinto il ricorso NRG 5053-2025.

F A T T O

La Quarta Sezione di codesto On.le Consesso si è già occupata delle vicende per cui è causa, nei giudizi di appello definiti con le sentenze nn. 9488/2024 e 9489/2024 del 26-11-2024 (docc. 15 e 16), nei giudizi di opposizione di terzo e per revocazione decisi con sentenze nn. 7372/2025, 7373/2025, 7375/2025 e 7376/2025 del 18-9-2025 (docc. 25, 26, 27 e 28) e nei giudizi di ottemperanza definiti con sentenze nn. 7374/2025 e 7377/2025 del 18-9-2025 (docc. 29 e 30).

Gli appellanti hanno partecipato e sono risultati idonei al concorso pubblico

per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, il cui bando è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30-6-2020 (doc. 1) ed è stato modificato con bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30-7-2021 (doc. 2). La relativa procedura è stata espletata tramite il Centro Formez PA.

La graduatoria finale CUFA (acronimo per Concorso Unico Funzionari Amministrativi), pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 3), ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito Formez PA (doc. 4).

L'ultima graduatoria CUFA vede i settantuno odierni appellanti collocati nelle seguenti posizioni (nell'ordine): Di Sabatino Ilaria: 7323; Cicchetti Fabio Angelo: 7391; Fiorini Eva: 7409; Valenti Luigi: 7579; Francocci Stefano: 7668; Vartuli Maria Verdiana: 8002; Rossi Roberto: 8016; Biancofiore Silvia: 8054; Ranaldi Andrea: 8097; Carapezza Laura: 8104; Marotta Angelo: 8125; Volpe Federica: 8171; Vaccaro Morena: 8195; Ruotolo Emanuele: 8198; Leonelli Giacomo Leonello: 8201; Rapolla Morena: 8222; Romano Mario: 8244; Calabrò Erica: 8303; Castriota Luigi: 8318; Fazio Antonino: 8544; Desogus Silvia: 8662; Salerno Giuseppe: 8746; Prestipino Claudia: 9029; Passalacqua Laura: 9226; Potenza Michele: 9227; Maggio Simona: 9264; Romancino Serena Anna: 9549; Piras Veronica: 9935; Capuano Elena: 9998; Mariani Gaia: 10379; Massaro Antonio: 10466; Tonanzi Fabrizia: 10499; Pischedda Lucia: 10512; Ruggieri Luca: 10538; Catalano Mara Letizia: 10822; Durante Adriano: 10913; Sabia Francesca: 10941; Russo Rudy: 11245; Legnazzi Francesca: 11335; Avallone Valentina: 11488; Caradonna Elisabetta: 11600; Olivieri Patrizio: 11661; Attinà Antonio Massimo: 11694; Ferraroni Valeria: 11736; Cossu Diego: 11928; Stompanato Rosa: 12018; Al Mansour Romina: 12332; Volzone Giuseppe: 12472; Ferri Valentina: 12886; Gernini Silvia: 12944; Costa Salvatore: 13164; Hodo Sonila: 13542; Porcelli Michele: 13554; Liroy Fabio: 13848; Sapia Raffaella: 14025; Lazzaro Carmelo: 14499; Saggiomo Michele Francesco: 14738; Scarmato Rossella: 15729; Daniele Domenico:

17567; Trapani Lorenzo: 17776; Trombetta Giuseppina: 17832; Fontana Angela: 17918; Pusceddu Carla: 18669; D'Andrea Fabrizio: 18762; Spaziani Sara: 19095; Salvaggio Sergio: 19435; Gerbasi Pasquale: 19437; Corrado Pierluigi: 19541; D'Avino Oscar: 19605; Danza Francesca: 20505; Crucianelli Cristina: 20998; Buzzone Valentina: 21007 (v. doc. 3).

La graduatoria CUFA, per effetto di molteplici scorrimenti, l'ultimo dei quali nel gennaio 2024 (docc. da 5 a 10), è stata utilizzata fino al posto n. 7268, per la copertura di posti in numerose amministrazioni pubbliche, indicate nel bando di concorso: Avvocatura generale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei ministri; ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'interno; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'istruzione; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Ministero della salute; Ispettorato nazionale del lavoro; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Agenzia per l'Italia digitale.

Del tutto inopinatamente, nel dicembre del 2023, pur essendo disponibili oltre 14.000 idonei della predetta graduatoria CUFA, alcune Amministrazioni statali, violando l'obbligo di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, sancito da varie disposizioni normative e da costante indirizzo giurisprudenziale, hanno bandito nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, omogenei a quelli contemplati dalla predetta graduatoria.

In particolare, sono stati pubblicati: a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, sul sito istituzionale della Commissione RIPAM in

data 29.12.2023; b) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, sul sito della Commissione RIPAM il 28.12.2023 (doc. 11).

Detti bandi, impugnati dagli odierni appellanti prima con ricorso al TAR del Lazio NRG 1852/2024 e poi, a seguito di sentenza sfavorevole di primo grado n. 5984/2024 (doc. 12), con ricorsi in appello iscritti ai NRG 4560/2024 (doc. 13) e NRG 4633/2024 (doc. 14), sono stati annullati dal Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con le sentenze n. 9488/2024 del 26-11-2024 (doc. 15) e n. 9489/2024 del 26-11-2024 (doc. 16), quest'ultima corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025 (doc. 17), quanto all'esatto nominativo dell'appellante Sapia Raffaella e con l'aggiunta del nominativo dell'appellante Saggiomo Michele Francesco.

Con istanza del 3-12-2024 (doc. 18) gli appellanti hanno chiesto alle Amministrazioni-parti nel giudizio conclusosi con le sentenze n. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF, Commissione RIPAM, Formez PA) di assumerli in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati; ma la proposta, nonostante iniziali interlocuzioni, non ha avuto seguito.

Da ultimo, in data 27-2-2025, è stata pubblicata sul Portale INPA la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato del MASAF (doc. 19).

Con ricorso al TAR del Lazio notificato il 23-4-2025 ed iscritto al NRG 5053-2025 (doc. 24) gli odierni appellanti hanno impugnato:

- 1) per quanto d'interesse, della delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei

ruoli del MASAF, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali, come successivamente modificato dalla delibera del 6 febbraio 2024 della Commissione RI-PAM (doc. 19);

- 2) ove lesive, delle note del MASAF acquisite al prot. n. DFP-0088787-A-19/12/2024 e al prot. n. DFP-0011117-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate;
- 3) ove esistenti e lesive, delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del predetto concorso, benché non pubblicate;
- 4) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie;
- 5) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso *de quo*;
- 6) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso *de quo*;
- 7) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso *de quo*;
- 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

Nel relativo giudizio si sono costituite le Amministratori intimati e molteplici controinteressati, indicati in epigrafe, a seguito della notifica per pubblici proclami del ricorso, si sono costituiti o sono intervenuti *ad opponendum*.

Nelle more, codesto On.le Consesso è stato adito da alcuni controinteressati con ricorsi per opposizione di terzo e per revocazione avverso le proprie sentenze nn. 9488/2024 e 9489/2024, definiti con pronunce nn. 7372/2025, 7373/2025, 7375/2025 e 7376/2025 del 18-9-2025 (docc. 25, 26, 27 e 28), e dagli odierni appellanti coi ricorsi per ottemperanza delle medesime sentenze di appello, decisi con le coeve pronunce nn. 7374/2025 e 7377/2025 del 18-9-2025 (docc. 29 e 30).

Con sentenza n. 17131/2025 del 23-9-2025 (doc. 31) il TAR del Lazio ha respinto il ricorso NRG 5053-2025 ed ha compensato le spese del grado di giudizio.

Tale pronuncia è ingiusta ed illegittima e, prelieve misure cautelari, se ne chiede la riforma, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

A)

Sulle questioni pregiudiziali assorbite nella pronuncia impugnata.

Occorre preliminarmente occuparsi di alcune questioni pregiudiziali trattate in primo grado ed assorbite nella pronuncia impugnata.

In primo luogo, contrariamente a quanto eccepito dai resistenti, nel caso di specie sussistono tutti i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo, vale a dire: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l'altro negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6913 del 2022; Sez. V, n. 573 del 2021; n. 478 del 2021; Sez. I, n. 1793 del 2021; Sez. III, n. 3499 del 2020 e da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 21 febbraio 2023, n. 1775).

L'esistenza della graduatoria CUFA esclude l'eventualità di un conflitto d'interessi tra i ricorrenti, dato che, nell'utilizzo di questa, è necessario rispettare l'ordine di priorità dato dalle posizioni da essi rispettivamente occupate.

Quanto all'eccezione relativa alla scadenza della graduatoria CUFA, si evidenzia che il bando è stato riadottato con effetti retroattivi alla data di quello originario (28-12-2023) e che le sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato hanno rilevato che “nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022”.

Comunque la graduatoria CUFA, pubblicata nella G.U. n. 10 del 4-2-2022, ha subito vari aggiornamenti, per effetto di sentenze giurisdizionali, ed è stata

nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito Formez PA (doc. 4).

Infatti il biennio di validità della graduatoria *de qua* deve correttamente farsi decorrere dalla sua versione definitiva, all'esito delle modifiche successivamente apportate, che ne hanno comportato la rinnovazione, atteso che la graduatoria originaria è stata integralmente sostituita da quella successiva, che ha previsto un nuovo ordine dei candidati ed è stata nuovamente validata e riapprovata.

A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza ha precisato che *“laddove l'amministrazione abbia provveduto a modificare una graduatoria in quanto errata, anche se l'errore sia stato accertato giudizialmente, non è possibile far decorrere il termine di validità della seconda graduatoria (di definitiva collocazione dei candidati) dal momento di pubblicazione di precedente graduatoria ormai non più in essere in quanto errata e sostituita da altra successiva”* (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13-01-2022 n. 13, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 31/10/2022, n. 9388; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 aprile 2012, n. 968).

Ne discende che, il termine biennale di validità della graduatoria per cui è causa (ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 16/2001) non può che decorrere dal 27-12-2023, data in cui sono state pubblicate sul sito della Formez PA le ultime modifiche apportate alla stessa.

Ciò premesso, avverso la sentenza impugnata si deduce quanto segue.

I

Errori in iudicando: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-novies della L. 7-8-1990 n. 241, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 del DPR 487/1994. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica del potere esercitato.

I.1. - Col secondo motivo del ricorso di primo grado gli appellanti avevano lamentato i vizi in rubrica, deducendo che:

“La delibera della Commissione RIPAM, non riproducendo la parte dispositiva del bando originario, ma limitandosi ad enunciare nuovi passaggi motivazionali integrativi del suo preambolo, ha inteso convalidare il bando pubblicato il 28-12-2023

(doc. 11), in contrasto col principio per il quale: *“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”* (art. 21-nonies, 2° comma, L. 241/1990).

Infatti il provvedimento del 18-2-2025 interviene su un atto amministrativo non già *“annullabile”*, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato: il che non è conforme all’istituto della convalida, che *“è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità”* (Cons. Stato, Sez. IV, 18/05/2017, n. 2351).

Inoltre la delibera RIPAM non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole (*che il primo comma dell’art. 21-nonies ritiene essere quello “superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione” dell’atto*), considerato che sono decorsi ben oltre dodici mesi tra la sua emanazione (18-2-2025) - o la sua pubblicazione (27-2-2025) - e il provvedimento d’indizione del concorso (pubblicato il 28-12-2023).

A ciò si aggiunge che la delibera della Commissione RIPAM, riadottando ora per allora il bando di concorso, è in contrasto coi principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, sanciti dall’art. 1, comma 1, della L. 241/1990 (*“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ...”*) e dall’art. 97 Cost..

Infatti il bando di concorso è un atto amministrativo generale, col quale una pubblica amministrazione rende nota l’esistenza di una pubblica selezione concorsuale, invita chi possieda i requisiti da esso indicati alla sua partecipazione e scandisce e disciplina i vari momenti del suo svolgimento.

Come risulta dall’art. 3 del DPR 487/1994:

“1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento

esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;

f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi”.

Nulla di tutto questo è presente nella delibera del 18-2-2025 della Commissione RIPAM, che si limita ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico

bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisdizionali, passate in giudicato.

E' evidente che la riadozione di un bando di concorso, oltre a contenere le indicazioni dall'art. 3 del DPR 487/1994 (termini per la domanda, requisiti generali e particolari, prove d'esame, punteggi, titoli, posti riservati, agevolazioni per i disabili, numero di posti, profili e sedi), avrebbe dovuto consentire la partecipazione al concorso di chiunque ne avesse di requisiti (non dei soli concorrenti già ammessi), compresi coloro che avessero deciso di non aderire al concorso in considerazione della palese illegittimità del bando originario (come gli odierni ricorrenti) e tutti coloro che avessero maturato i requisiti alla data del bando.

Non essendovi nulla di tutto ciò nel provvedimento del 18-2-2025, è chiaro che lo stesso, lungi dal perseguire le finalità di un bando di concorso, è preordinato unicamente a conculcare le legittime aspirazioni dei ricorrenti, che sono inseriti in una graduatoria valida ed efficace alla data del bando ora per allora (28-12-2023) e possono, pertanto, aspirare alla copertura dei posti messi a concorso, come acclarato con le citate sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato.

Ne consegue l'illegittimità della delibera della Commissione RIPAM e degli altri provvedimenti impugnati, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica".

* * * * *

I.2. - Il Tribunale ha disatteso il motivo, osservando che: *“Il Collegio ritiene che l'assunto da cui muove parte ricorrente, ovvero l'utilizzo da parte dell'Amministrazione del potere di convalida, sia erroneo.*

Come sopra evidenziato, nella fattispecie in esame viene in rilievo il riesercizio del potere amministrativo, di primo grado, discendente dagli effetti conformativi del giudicato di annullamento per difetto di motivazione, ragion per cui si è al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 21 nonies, l. n. 241/90, che disciplina il potere di secondo grado della pubblica amministrazione di convalidare un provvedimento “annullabile” e, dunque, ancora efficace.

La censura è pertanto infondata”.

* * * * *

I.3. - La pronuncia, sul punto, è errata.

Anche a voler ritenere - come opinato dal TAR e da codesto On.le Consesso nelle sentenze rese nei giudizi di opposizione di terzo e per revocazione nn. 7372/2025, 7373/2025, 7375/2025 e 7376/2025 del 18-9-2025 (docc. 25, 26, 27 e 28) - che la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato del MASAF, abbia natura di provvedimento di conferma di quello precedentemente annullato con le sentenze di appello nn. 9488 e 9489 del 2024, l'esercizio del potere di provvedere ora per allora non appare ammissibile e legittimo relativamente ad un bando di concorso annullato.

In primo luogo la conferma di un atto presuppone necessariamente che l'atto da confermare esista e sia produttivo di effetti: il che non è nel caso di specie, dato che il bando MASAF del 28-12-2023 è stato posto nel nulla per effetto delle sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (docc. 15 e 16).

In secondo luogo il bando di concorso, per sua natura, deve logicamente e funzionalmente precedere e non può seguire la selezione concorsuale, trattandosi di un atto amministrativo generale col quale una pubblica amministrazione rende nota l'esistenza di una pubblica selezione concorsuale, invita chi possieda i requisiti da esso indicati alla sua partecipazione e scandisce e disciplina i vari momenti del suo svolgimento: sicché esso non può essere emanato a procedura selettiva in corso.

Né la giurisprudenza ha mai ritenuto legittimo un bando di concorso ora per allora, atteso che nessuna delle pronunce invocate dai controinteressati in prime cure riguarda l'ipotesi della riadozione del bando (quella n. 7024/2017 del TAR del Lazio riguarda la riadozione di un decreto di determinazione di compensi aggiuntivi per i giudici tributari; quelle n. 12665/2021 del TAR del Lazio e n. 6455/2024 del C.d.S. afferiscono alla riadozione di un decreto di determinazione di oneri portuali; la sentenza n. 1356/2003 del C.d.S. riguarda la riadozione di un provvedimento di trasferimento di una farmacia; quella n. 132/2028 del C.d.S. non riguarda l'adozione di un provvedimento ora per allora, bensì una valutazione negativa d'impatto ambientale;

anche le sentenze nn. 7518/2022 e n. 7530/2022 del C.d.S. non riguardano la riadozione di un provvedimento ora per allora; quelle n. 2278/2013 del C.d.S., n. 22569/2004 della Cassazione e n. 645/1999 del TAR dell'Umbria sono relative alla riadozione di una delibera di determinazione dell'aliquota dell'ICI; la pronuncia n. 1801/2001 del C.d.S. non è pertinente, riguardando lavoro straordinario).

In terzo luogo il bando di concorso deve necessariamente avere il contenuto tipico previsto dall'art. 3 del DPR 487/1994, ossia: a) il termine di presentazione della domanda; b) i requisiti generali e particolari richiesti per l'assunzione; c) il numero e la tipologia delle prove previste, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; e) le percentuali dei posti riservati; f) le misure a favore dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

Nulla di tutto questo è presente nella delibera del 18-2-2025 della Commissione RIPAM, che si limita ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisdizionali, passate in giudicato.

In quarto luogo il bando di concorso riadottato, oltre a contenere le indicazioni dall'art. 3 del DPR 487/1994, avrebbe dovuto consentire la partecipazione al concorso di chiunque ne avesse di requisiti (non dei soli concorrenti già ammessi), compresi coloro che avessero deciso di non aderire al concorso in considerazione della palese illegittimità del bando originario (come gli odierni appellanti) e tutti coloro che avessero maturato i requisiti alla data del bando.

Non essendovi nulla di tutto ciò nel provvedimento del 18-2-2025, è chiaro che lo stesso, lungi dal perseguire le finalità di un bando di concorso, è preordinato unicamente a conculcare le legittime aspirazioni degli appellanti, che sono inseriti in una graduatoria valida ed efficace alla data del bando ora per allora (28-12-2023) e

possono, pertanto, aspirare alla copertura dei posti messi a concorso, come acclarato con le citate sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato.

Pare allora evidente che il provvedimento impugnato si risolva in una convalida del bando originario, in contrasto col principio per il quale: *“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”* (art. 21-nonies, 2° comma, L. 241/1990).

Infatti il provvedimento del 18-2-2025 interviene su un atto amministrativo non già *“annullabile”*, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato: il che non è conforme all’istituto della convalida, che *“è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità”* (Cons. Stato, Sez. IV, 18/05/2017, n. 2351).

Inoltre la delibera RIPAM non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole (*che il primo comma dell’art. 21-nonies ritiene essere quello “superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione” dell’atto*), considerato che sono decorsi ben oltre dodici mesi tra la sua emanazione (18-2-2025) - o la sua pubblicazione (27-2-2025) - e il provvedimento d’indizione del concorso (pubblicato il 29-12-2023).

Pertanto la pronuncia appellata, sul punto, è errata ed i provvedimenti impugnati in prime cure sono illegittimi.

II

Errori in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell’art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli

artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifeste, pretestuosità della motivazione, sviamento dall'interesse pubblico.

Violazione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

II.1. - Col quarto motivo del ricorso di primo grado gli appellanti avevano lamentato i vizi in rubrica, deducendo che:

“IV.1. - Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per i vizi dedotti in rubrica, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle n. 44 unità di *“Funzionario amministrativo-contabile (Codice A.2)”* e alle n. 18 unità di *“Funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3)”*.

Va rimarcato, infatti, che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo”*) e quella ricercata dal bando MASAF del 28-12-2023 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari”*).

Il bando CUFA faceva riferimento alla classificazione del CCNL Ministeri 2006-2009, che raggruppava il personale non dirigenziale in tre aree funzionali (prima, seconda e terza) e inquadrava nell'area III *“i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Specifiche professionali: -*

elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica; - coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; - svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; - organizzazione di attività; - relazioni esterne e relazioni organizzative di tipo complesso; - autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali" (pag. 48 CCNL, doc. 25).

Col nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, articolato in quattro aree (area degli operatori, area degli assistenti, area dei funzionari e area delle elevate professionalità), i lavoratori dell'area III sono stati denominati *"funzionari amministrativi"*, la cui declaratoria prevede: *"Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Specifiche professionali: • conoscenze specialistiche • competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove • capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati, • responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative"* (pag. 73 CCNL, doc. 26).

Il CCNI del MASAF del 22-5-2023, *"sulla definizione delle "Famiglie professionali" in attuazione dell'art.18 CCNL – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021"*, ha meglio precisato l'ambito delle competenze professionali del *"funzionario*

amministrativo, contabile, giuridico”, che “comprende le competenze professionali necessarie per lo svolgimento, anche in contesti internazionali, di funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di traduzione e interpretariato; nonché attività connesse a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare” (art. 3 CCNI, doc. 22).

A riprova della perfetta identità di profilo professionale, le prove di esame previste dal bando CUFA e da quello MASAF coincidono:

- Bando CUFA integrativo: *“La fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilità di Stato; elementi di economia pubblica. I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione ... b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite*

di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.” [così la lettera n) del bando CUFA integrativo del 28-7-2021];

- Bando MASAF: a) profilo “*Funzionario amministrativo contabile (Codice A.2): - diritto amministrativo; - contabilità di Stato e degli enti pubblici; - ragioneria generale ed applicata; - scienza delle finanze; - politica economica*”; b) profilo “*Funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3): - diritto amministrativo; - diritto dell’Unione Europea con particolare riferimento alla Politica Agricola Comune; - legislazione sulla produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, delle sostanze di uso agrario e dei mezzi tecnici per l’agricoltura compresi i prodotti di qualità registrata (DOP/IGP e Agricoltura biologica); - diritto della pesca e dell’acquacoltura*” (art. 6, pag. 21, doc 11).

E’ da evidenziare, infatti, che le materie della ragioneria generale ed applicata, della scienza delle finanze e della politica economica sono riconducibili agli elementi di economia pubblica ed alla contabilità di Stato; mentre la legislazione sulla produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, delle sostanze di uso agrario e dei mezzi tecnici per l’agricoltura compresi i prodotti di qualità registrata (DOP/IGP e Agricoltura biologica) ed il diritto della pesca e dell’acquacoltura rientrano nel più generale ambito del diritto amministrativo.

Anche i titoli di studio sono sovrapponibili. Se il bando CUFA richiedeva di “*essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laure(a) magistrale*”, anche il bando MASAF, prevedeva, per la partecipazione, molteplici titoli di studio:

“*Funzionario amministrativo contabile (Codice A.2): Laurea magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM -77 Scienze economico – aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati*

secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3): Laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente”.

Come si vede, tutti titoli assolutamente eterogenei che consentono di accedere, indistintamente, a mansioni altrettanto diversificate tra loro (cosicché, ad esempio, il laureato in sociologia potrà ricoprire il ruolo di funzionario contabile).

* * * * *

IV.2. - In considerazione di tale perfetta coincidenza di profili professionali, di materie di esame e di titoli di studio, il MASAF ha assunto numerosi funzionari amministrativi reclutati col bando CUFA.

A parte le “*dodici unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*”, originariamente previste dal bando CUFA, il Ministero ha successivamente assunto: n. 16 unità con lo scorrimento del maggio 2022 (doc. 6); n. 37 unità con lo scorrimento dell'ottobre 2022 (doc. 7).

Ossia, in totale, ben n. 65 funzionari amministrativi, ossia cinque volte di più di quanto previsto in origine, confermando l'utilità del concorso CUFA.

* * * * *

IV.3. - Se così è, allora non si comprende come la Commissione RIPAM possa affermare, in sede di riadozione del bando, che le figure professionali che intende reclutare sarebbero diverse da quelle previste dal bando CUFA.

Assume la Commissione: *“diversamente dal concorso unico per il reclutamento di funzionari amministrativi in cui si poteva accedere con qualunque laurea triennale o magistrale e in cui era prevista un’unica prova scritta, nel nuovo concorso bandito sono richiesti per l’accesso titoli di studio distinti per ciascuna tipologia di profilo, le materie di esame sono correlate in base ai singoli profili di ruolo ed è previsto lo svolgimento di due prove: una scritta e l’altra orale”* (doc. 19, pag. 2).

Ebbene, tale rilievo è inconferente, come si è visto sopra, con riferimento alle figure del *“funzionario amministrativo-contabile (Codice A.2)”* e del *“funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3)”*, rispetto alle quali vi sono numerose affinità, sia per quanto attiene alle materie di esame (che sono le medesime sia per la prova scritta che per quella orale), sia per i titoli di studio.

Aggiunge la Commissione RIPAM: *“l’identità dei profili non può essere desunta semplicemente sulla scorta della mera equivalenza dell’inquadramento e della posizione economica attribuita, ben potendo accadere che mansioni, pure ricadenti all’interno della stessa area e categoria, richiedano per il loro svolgimento competenze non equivalenti”* (doc. 19, pag. 3).

Ma trattasi di un assunto errato, poiché il CCNI del MASAF del 22-5-2023, *“sulla definizione delle “Famiglie professionali” in attuazione dell’art.18 CCNL – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021”*, equipara il *“funzionario amministrativo”* al *“funzionario amministrativo, contabile, giuridico”*, consentendo al primo di svolgere tutte le relative mansioni: *“svolgimento, anche in contesti internazionali, di funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di traduzione e interpretariato; nonché attività connesse a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare”* (art. 3 CCNI, doc. 22).

Senza contare che, come riferito sopra, nel 2022 il Ministero ha assunto ben n. 53 funzionari scorrendo la graduatoria CUFA, in aggiunta ai n. 12 assunti inizialmente,

a conferma dell' idoneità degli stessi a svolgere le mansioni richieste.

* * * * *

IV.4. - Asserisce la Commissione che: *“i profili di ruolo, quale funzionario informatico, funzionario agrario - forestale, funzionario veterinario, ispettore chimico, funzionario ambientale, funzionario idraulico, funzionario meccanico, funzionario idraulico, funzionario linguistico e per la comunicazione, ispettore agrario, ispettore amministrativo-giuridico, ispettore informatico, oggetto del bando sono ontologicamente differenti dal generico funzionario amministrativo”* (pag. 4).

Ma, come si è visto sopra, tale aspetto non impedisce ai ricorrenti di aspirare alla copertura dei n. 44 posti di *“funzionario amministrativo-contabile (Codice A.2)”* e dei n. 18 posti di *“funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3)”*.

Adduce ancora la Commissione che: *“nel Piano dei fabbisogni di personale - sottosezione del PIAO 2023-2025 - l'amministrazione aveva già espressamente previsto di derogare al concorso unico e di organizzare specifiche procedure concorsuali, stante la peculiarità dei profili di ruolo che non possono considerarsi comuni ai quelli delle altre amministrazioni, atteso che le declaratorie dei profili allegate al PIAO 2023-2025 pongono in evidenza la precisa intenzione dell'amministrazione di assumere personale con delle qualifiche ben delineate e non una generica figura di “funzionario amministrativo”*.

Ora, a parte la considerazione che il PIAO presenta contenuti programmatici non attualmente e concretamente incidenti sulla posizione dei ricorrenti nella graduatoria CUFA (in tal senso v. Cons. Stato, sent. n. 1984/2025), nel PIAO 2023-2025 del MASAF è stata espressamente considerata la possibilità dello scorrimento.

Si legge, infatti, nel PIAO: *“il Ministero procederà al reclutamento sulla base delle autorizzazioni ad assumere già rilasciate o che saranno richieste non appena emanato il presente Piano, anche prevedendo di ricorrere allo scorrimento di graduatorie proprie dell'Amministrazione per l'assunzione degli idonei interessati o di altre amministrazioni”* (pag. 94); *“L'art. 54 prevede che al reclutamento di tale contingente si può provvedere mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso*

di RIPAM ovvero tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici” (pag. 97); “*Alla progettazione del presente reclutamento si provvede: ➤ per il personale di Area Terza: mediante progettazione di una procedura selettiva per gli specifici profili professionali indicati nella precedente tabella, in deroga al concorso unico, per un contingente complessivo di 30 unità, previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e/o scorrimento delle graduatorie di altre Pubbliche amministrazioni; per le restanti n. 10 unità da assumere nel profilo di ruolo di funzionario amministrativo-contabile si provvede tramite, procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e/o scorrimento delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni ...*” (pag. 97).

Peraltro la possibilità dello scorrimento per il personale MASAF, come pure risulta dal PIAO, era espressamente prevista dall’art. 1, comma 452, della L. di bilancio 29-12-2022 n. 197 e dall’art. 54, comma 4, del D.L. 24-2-2023 n. 13.

* * * * *

IV.5. - Inconferente sono pure i rilievi incentrati sulla: - “*esigenza di selezionare professionalità riconducibili a specifici profili tecnici quali funzionario informatico, funzionario agrario - forestale, funzionario veterinario, ispettore chimico, funzionario ambientale, funzionario idraulico, funzionario meccanico in possesso di specifici titoli di studio nonché di competenze pertinenti agli ambiti di interesse dell’amministrazione al fine di consentire di adempiere ai propri compiti istituzionali a sostegno del settore agroalimentare, anche alla luce delle nuove sfide concernenti i delicati temi di riduzione dell’impatto ambientale e di deforestazione*” (pag. 5 doc. 22);

- “*esigenza di avviare procedure concorsuali in modo tale da consentire la verifica delle specifiche competenze professionali ricercate mediante la selezione da volgersi sugli specifici argomenti quali: legislazione agroalimentare nazionale ed europea, l’economia e politica agraria, chimica degli alimenti, la profilassi veterinaria, l’economia forestale e ambientale, diritto della pesca e dell’acquacoltura, agronomia e coltivazioni erbacee, chimica analitica ambientale etc., in luogo dello scorrimento*

delle graduatorie vigenti, al fine di selezionare professionalità in possesso di specifici titoli di studio per gli ambiti di interesse” (pag. 5);

- considerazione che “il personale in servizio presso il Dipartimento antifrode (ispettore agrario - ispettore amministrativo giuridico - ispettore amministrativo contabile - ispettore informatico - ispettore chimico) riveste, per legge, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nelle materie di competenza e che, pertanto, la selezione deve concernere, altresì, il diritto penale, con specifico riguardo ai reati alimentari, e la procedura penale per gli adempimenti connessi alle attività di polizia giudiziaria e alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria nonché deve attestare la capacità di redigere i relativi atti tipici” (pag. 5).

Come già detto, tali aspetti non impediscono ai ricorrenti di aspirare alla copertura dei n. 44 posti di “funzionario amministrativo-contabile (Codice A.2)” e dei n. 18 posti di “funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3)”, rispetto alle quali vi sono molteplici affinità con la figura prevista dal bando CUFA.

* * * * *

Ne consegue che la riadozione del bando di concorso, ora per allora, si fonda su assunti argomentativi illogici, pretestuosi ed erronei, finalizzati a giustificare ad ogni costo la nuova procedura concorsuale, pur essendo evidente che, quantomeno per i profili A.2 e A.3, l'amministrazione può attingere dalla graduatoria CUFA.

Pertanto la delibera della Commissione RIPAM e gli altri provvedimenti impugnati sono illegittimi, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica”.

* * * * *

II.2. - Il Tribunale ha disatteso il motivo, osservando che: “(...) ritiene il Collegio che l'indizione del nuovo bando - che, nonostante il favor riconosciuto dall'ordinamento allo scorrimento delle graduatorie ancora valide (cioè fino alla recente introduzione dell'art. 4, comma 1, del d.l. del 14 marzo 2025, n. 25), risulta sempre possibile allorquando ricorrano giustificate ragioni - sia corredata da un'ampia ed esaustiva motivazione immune da vizi di manifesta irragionevolezza.

Al riguardo, è utile ricordare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,

con la sentenza del 28 luglio 2011, n. 14, nell'affermare che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, ha indicato, quale ragione che giustifica l'indizione di una nuova procedura, la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e le distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.

Detta ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, dal momento che l'Amministrazione, in linea con le proprie esigenze organizzative, nel bando MASAF ha indicato la necessità di assumere profili professionali più specifici rispetto al bando CUFA, modificando conseguentemente la disciplina della lex specialis quanto ai requisiti di partecipazione e alle prove d'esame.

In particolare, è indubitabile che tra le due procedure sussista un rapporto di genere a specie innanzitutto quanto ai titoli di partecipazione, giustificato dalla necessità, evidenziata dal MASAF nelle premesse del bando, di tener conto delle innovazioni e dei cambiamenti apportati dal Ministero alla propria organizzazione interna in termini di risorse umane e professionalità e dalla conseguente impossibilità di soddisfare le mutate esigenze assunzionali con lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso.

Quanto alle prove d'esame, sussiste invece un evidente rapporto di "specificazione per aggiunta" tra i due bandi, sia per la specificità delle materie oggetto della prova scritta (in relazione al profilo di funzionario amministrativo-contabile, di interesse degli odierni ricorrenti, il bando MASAF ha previsto la somministrazione anche di quesiti in ragioneria generale e applicata; in relazione al profilo di funzionario amministrativo-giuridico, anch'esso di interesse degli odierni ricorrenti, il medesimo bando ha previsto la somministrazione anche di quesiti sulla legislazione sulla produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, delle sostanze di uso agrario e dei mezzi tecnici per l'agricoltura compresi i prodotti di qualità registrata, nonché sul diritto della pesca e dell'acquacoltura), sia per la previsione anche di una prova orale.

Anche tale motivo di doglianza è pertanto infondato”.

* * * * *

II.3. - La pronuncia, sul punto, è errata.

Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per i vizi denunciati in prime cure, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle n. 44 unità di *“Funzionario amministrativo-contabile (Codice A.2)”* e alle n. 18 unità di *“Funzionario amministrativo giuridico (Codice A.3)”*.

Si è infatti dimostrato, al paragrafo IV.1 del ricorso, che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo”*) e quella ricercata dal bando MASAF del 28-12-2023 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari”*).

Si è evidenziata, inoltre, la sostanziale coincidenza tra i titoli di studio e le prove concorsuali previste dal bando CUFA e quello MASAF (par. IV.1 del ricorso).

Al punto che, come rilevato al paragrafo IV.2 il MASAF, con vari scorrimenti, ha assunto ben n. 65 funzionari amministrativi, ossia cinque volte di più di quanto previsto in origine, confermando l'utilità del concorso CUFA.

Nessun rilievo, per quanto osservato sopra, ha la circostanza che sarebbe stata la legge (art. 1, comma 917, della L. 178/2020) a prevedere l'espletamento del pubblico concorso e a riservare le risorse alla selezione di specifiche figure, dato che lo scorrimento della graduatoria rispetta la ratio dell'art. 97 Cost., come chiarito dai seguenti passaggi della sentenza n. 14/2011 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: “43. La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito,

delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale. Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all'individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli. (...) 44. La decisione di "scorrimento", quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso".

Pertanto la pronuncia appellata, sul punto, è errata ed i provvedimenti impugnati in prime cure sono illegittimi.

III

Sull'irrelevanza del sopravvenuto art. 4, comma 1, del D.L. 14-3-2025 n. 25, in G.U. n. 61 del 14-3-2025 e, in subordine, sulla illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e sulla illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

Gli appellanti non hanno interesse ad impugnare il punto 6. della pronuncia del TAR del Lazio, che ha osservato: *“6. Da ultimo, quanto al quinto motivo di ricorso, è sufficiente evidenziare l'assoluta irrilevanza, nella presente controversia, della questione relativa alla recente introduzione dell'art. 4, comma 1, del d.l. del 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: «L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, (n. 125,) si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

Al riguardo basti osservare che il tema del rapporto tra lo scorrimento della graduatoria e l'indizione di una procedura concorsuale è stato già scrutinato nelle

precedenti pronunce giudiziali, sopra richiamate, rese tra le parti e che l'odierna controversia ha ad oggetto la differente questione relativa alla motivazione posta a fondamento della delibera di riadozione del bando che, come detto, il Collegio ritiene immune dai lamentati vizi di illogicità e/o irragionevolezza”.

Ad ogni buon fine, qualora si ritenga che la disposizione di che trattasi osti all'accoglimento del presente ricorso, se ne solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di certezza e di affidamento dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.

Si richiama, a tale riguardo, la sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, che, *“con riguardo al sindacato di costituzionalità delle leggi retroattive incidenti su giudizi in corso”*, ha affermato che *“questa Corte è chiamata innanzitutto a verificare se l'intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l'esito di giudizi pendenti. A tal fine, assumono rilievo - sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU - alcuni "elementi, ritenuti sintomatici dell'uso distorto della funzione legislativa" e riferibili principalmente al "metodo e alla tempistica seguiti dal legislatore" (così, sentenza n. 12 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2022 e n. 174 del 2019). Occorre dunque effettuare una verifica di legittimità costituzionale che - in maniera non dissimile dal sindacato sull'eccesso di potere amministrativo mediante l'impiego di figure sintomatiche - assicuri una particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo”.*

Secondo la pronuncia: *“8.2.- Tra gli elementi sintomatici dell'uso distorto del potere legislativo, appare innanzitutto significativo il fatto che "lo Stato o l'amministrazione pubblica" siano "parti di un processo già radicato" e che l'intervento legislativo si collochi "a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica" (sentenza n. 174 del 2019)”.*

Nel caso in esame, l'art. 4, comma 1, del D.L. 25/2025 è intervenuto oltre dieci anni dopo l'articolo 4, comma 3, lettera a), del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013,

in pendenza del contenzioso promosso dai ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministero della Difesa, del MASAF, della Commissione interministeriale Ripam e del Formez PA, al chiaro fine di pregiudicarne l'esito.

Dai lavori preparatori si evince che la novella è – inammissibilmente – diretta proprio ad azzerare l'effetto delle sentenze che hanno annullato i bandi di cui è causa. Vi si legge, infatti, testualmente che:

“Il comma 1 dell'articolo 4 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla disposizione che subordina, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti di ricerca, l'autorizzazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), concernente l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, alla condizione della verifica della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (“salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate”).

L'intervento interpretativo è inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori.

Tale intervento interpretativo – avente, come detto, effetto retroattivo – concerne, come prevede il medesimo comma 1, anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025)”.

Tali affermazioni tradiscono innegabilmente l'ingiusto intento di intervenire “a gamba tesa”, con una presunta interpretazione autentica, sugli esiti dei giudizi sui

bandi Difesa e MASAF annullati dal Consiglio di Stato.

Come ribadito più volte dalla Corte costituzionale (cfr., *ex multis*, sentt. nn. 12/2018, 174/2019, 4/2024, 70/2024 e 184/2024), non vi può essere interpretazione autentica quando questa va a incidere su giudizi in corso, soprattutto se lo Stato è parte in causa (così, in particolare, Corte cost., n. 4/2024).

In particolare: *“Come chiarito da questa Corte, la stessa erroneità della "autoqualificazione della disposizione censurata quale norma di interpretazione autentica" può costituire un sintomo di un uso improprio della funzione legislativa (sentenza n. 145 del 2022). Tale uso improprio dello strumento della legge interpretativa, ove questa incida sul contenzioso pendente, concorre a disvelare la volontà del legislatore di incidere retroattivamente sui rapporti in essere e di condizionare i giudizi in corso. 8.4.- Ma, soprattutto, risulta decisivo il fatto che il legislatore abbia adottato la disposizione censurata per superare un orientamento giurisprudenziale consolidato, al fine specifico di incidere su giudizi ancora pendenti in cui era parte l'amministrazione pubblica, fatta salva la sola esecuzione dei giudicati già formati alla data di entrata in vigore della disposizione medesima”* (sent. 4/2024).

Nel caso di specie la disposizione censurata punta a sovvertire l'orientamento giurisprudenziale consolidato inaugurato dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 e seguito da tutta la giurisprudenza successiva, comprese le pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024 emesse in favore dei ricorrenti, in giudizi nei quali è parte lo Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF, Commissione Ripam e Formez PA).

Come statuito dalla sentenza n. 4/2024: *“8.5.- Né, infine, può ritenersi che l'intervento legislativo in questione trovasse una ragionevole giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali, posto che, come ha chiarito la Corte EDU, solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni "siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile" (sentenza 14 febbraio 2012, A. contro Italia, paragrafo 48)”*.

Nel caso in esame non emerge alcuna ragione giustificatrice dell'intervento legislativo retroattivo che non sia quella di pregiudicare le ragioni dei candidati inseriti nella graduatoria CUFA e d'impedirne lo scorrimento.

Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 4/2024: “9.- *In ragione di tutto ciò, la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.*”.

Nella fattispecie risulta lesa anche il principio di tutela dell'affidamento, che nel diritto pubblico ha acquisito un rilievo primario, tanto da essere proclamato dalla Corte costituzionale come un “*elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto*” (cfr. in particolare Corte cost. 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155, 10 febbraio 1993, n. 39; 4 novembre 1999, n. 416; 12 novembre 2002, n. 446; 7 luglio 2005, n. 264; 3 novembre 2005, n. 409; 30 gennaio 2009, n. 24; 9 luglio 2009, n. 206; 24 luglio 2009, n. 236; 22 ottobre 2010, n. 302; 27 giugno 2012, n. 166; 31 maggio 2015, n. 56; 5 novembre 2015, n. 216; 21 luglio 2016, n. 203; 24 gennaio 2017, n. 16; 27 giugno 2017, n. 149; in dottrina v. Aldo Travi, “*La tutela dell'affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione*”, in *Diritto Pubblico*, 1/2018).

Si chiede, pertanto, all'On.le Giudice adito, ove ritenga che la disposizione in argomento sia ostativa all'accoglimento del presente ricorso, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità prospettata e, all'esito, di annullare gli atti impugnati per illegittimità derivata.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante l'elevato numero di controinteressati e l'impossibilità di notificare

direttamente il ricorso in appello a tutti costoro, si chiede autorizzarsi, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami del presente atto, mediante pubblicazione sul sito internet del MASAF e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero secondo altre modalità idonee.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Si ripropone la domanda risarcitoria, già proposta in primo grado e non esaminata dal TAR nella pronuncia appellata.

Ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti, ex art. 30 c.p.a., per l'accoglimento della domanda risarcitoria che si spiega col presente atto, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che:

- a) sussiste un evento dannoso, rappresentato dal pregiudizio patrimoniale subito dai ricorrenti per effetto della perdita del posto di lavoro di funzionario amministrativo, a cui gli stessi possono aspirare per effetto del loro inserimento nella graduatoria CUFA e in forza del giudicato favorevole scaturente dalle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato;
- b) tale danno è qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, ossia il diritto al lavoro, tutelato dagli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione;
- c) sotto il profilo causale, l'evento dannoso è riferibile alla condotta della P.A., derivando dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- d) detto evento dannoso è imputabile, se non a dolo, quantomeno a colpa della P.A., intesa come apparato, atteso che l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati – che sono illegittimi, alla stregua di quanto dedotto – è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, ed in contrasto con chiarissimi principi e precetti normativi.

Alla stregua di quanto sopra si chiede il risarcimento dei danni in forma specifica, mediante l'assunzione dei ricorrenti nei posti indicati. In subordine, si chiede il

risarcimento per equivalente, da quantificarsi con l'ausilio di un CTU ovvero col criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è nei motivi che precedono.

Sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile, in quanto, per effetto dei provvedimenti impugnati, viene preclusa ai ricorrenti, attualmente disoccupati, la possibilità di coprire i posti messi a concorso col bando annullato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato, precludendo agli stessi l'opportunità di essere assunti alle dipendenze della P.A. e garantire a sé stessi ed alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa.

Sussistono, pertanto, gravi esigenze cautelari, che giustificano la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche per impedire il consolidamento di posizioni di vantaggio illegittime in capo ai controinteressati.

* * * * *

Per quanto esposto,

SI CONCLUDE

e si chiede che l'On.le Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. 17131/2025 del 7-10-2025 del TAR del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, voglia:

- *preliminarmente*, disporre la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello, stante l'elevato numero di controinteressati;
- *in via cautelare*, disporre le misure provvisorie più idonee a tutelare l'interesse degli appellanti ed a preservare *medio tempore* l'integrità del bene controverso, inclusa la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado;
- *nel merito*, accogliere il ricorso di prime cure e, per l'effetto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati in primo grado, meglio indicati in premessa, per quanto d'interesse;
- condannare le Amministrazioni intimatè o chi di esse di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli appellanti, in forma specifica, mediante l'assunzione dei ricorrenti nei posti di lavoro indicati, ovvero, in via subordinata, per

equivalente, mediante il pagamento di una somma di danaro, da determinarsi con l'ausilio di un CTU ovvero in via equitativa;

- condannare le Amministrazioni intimare o chi di esse di ragione al pagamento delle competenze e delle spese di lite, oltre al ristoro del contributo unificato.

Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il procedimento è di valore indeterminabile e che è dovuto l'importo fisso pari ad € 487,50, vertendosi in materia di impiego pubblico.

Potenza, 4 novembre 2025

Avv. Donatello Genovese